

REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/76 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1976****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1976 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽³⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1976 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1976, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1976 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Tasso delle restituzioni in UC/100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri- menti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre (non da cova) B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : ex 1. essiccate, non zuccherate ex 2. altre, non zuccherate b) Giallo d'uova : ex 1. liquido, non zuccherato ex 2. congelato, non zuccherato ex 3. essiccato, non zuccherato	 <